



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2017/08.10/000002-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE ESPLORATIVO DELLA CAVA DI GNEISS DENOMINATA SIBONA INFERIORE, NEL COMUNE DI BROSSASCO.

PROPONENTE: RIMONDOTTO GIUSEPPE, VIA SAN MAURIZIO N. 21/C, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 21.03.2017 con prot. n. 22808, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Giuseppe RIMONDOTTO, in qualità di titolare della omonima ditta, con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via San Maurizio n. 21/c;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2.";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 23 marzo 2017 all'08 maggio 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 23628 del 23.03.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - la **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Settore Geologico**, con nota prot. n. 31365 del 18.04.2017, non rileva, per quanto di competenza, particolari aspetti problematici tali da richiedere approfondimenti progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale. La progettazione definitiva dell'intervento dovrà contenere approfondimenti riguardanti le verifiche di stabilità, sia dei fronti in roccia (esistenti e in progetto) che in detrito, nonché le modalità di gestione della cava finalizzate ad evitare franamenti di materiale a valle del piazzale, come avvenuto in passato nell'adiacente coltivazione.
 - Il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con nota prot. n. 37464 dell'11.05.2017 si è espresso come segue:
 - dal punto di vista della tutela paesaggistica non solleva osservazioni contrarie.
 - Osserva che una più completa documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, dell'ambito di intervento e rendering fotografici potrebbero contribuire a una migliore comprensione delle caratteristiche e dell'impatto delle opere in sede di progetto esecutivo.
 - Invita inoltre il proponente all'adozione di alcuni accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre l'impatto paesaggistico della cava, quali la conduzione dello scavo in modo che la modificazione della morfologia

del territorio risulti quanto più possibile naturale e compatibile con l'assetto dei luoghi, procedendo possibilmente con piani inclinati rivegetabili e pareti irregolari naturalizzabili, fatte salve le esigenze di stabilità del pendio, o prevedere l'interruzione della regolarità geometrica orizzontale dei gradoni della cava con rampe interposte tra un livello e l'altro al fine di ridurre l'innaturale scalettatura ed infine realizzare i cumuli di stoccaggio nei punti più in discosti e con caratteristiche il più possibile naturali.

-Dal punto di vista della tutela archeologica ritiene che il piano proposto non debba essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale. Osserva che le opere non apportano modifiche al paesaggio antico. Qualora si verificassero affioramenti di manufatti antichi, anche dubbi, o emergenze di carattere paleontologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/04 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e si dovrà avvertire la Soprintendenza stessa affinché possa procedere ad un sopralluogo e, valutata l'entità dei rinvenimenti, prescrivere opportune misure di controllo e/o l'assistenza archeologica da affidarsi ad operatori archeologici specializzati, sotto la direzione tecnica-scientifica della Soprintendenza, ma senza oneri per quest'ultima, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di stratificazioni antiche, garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici e/o paleontologici;

- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti non risultano pervenuti contributi tecnici né osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto;

- il progetto della cava in oggetto, denominata "Sibona inferiore", è relativo ad una cava di pietra ornamentale di tipo gneiss lamellare, inattiva da oltre un ventennio, sita in Comune di Brossasco, in località "La Sibona".

Il piano di coltivazione proposto prevede che i lavori di estrazione avvengano in due fasi successive ciascuna della durata di 2,5 anni; in questo modo, nel caso in cui il giacimento risultasse di scarsa qualità, la ditta istante potrà sospendere anticipatamente la coltivazione della cava e procedere con il recupero ambientale definitivo dell'area estrattiva così come descritto nello "Studio Preliminare Ambientale".

Nel caso in cui i lavori di coltivazione proseguissero fino al termine del quinquennio, sarà poi valutato, sulla base dei risultati ottenuti, se proseguire ulteriormente con i lavori di estrazione.

In caso di prosecuzione dell'attività estrattiva oltre il 5° anno, sarà predisposto un nuovo e più ampio piano di coltivazione di durata quindicennale che preveda un ampliamento verso Ovest della cava e/o un arretramento verso monte degli attuali fronti di scavo in roccia. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione al termine del quinquennio, si procederà con il recupero ambientale definitivo dell'area estrattiva così come descritto nello "Studio Preliminare Ambientale".

L'unità estrattiva in oggetto, facilmente raggiungibile dai mezzi d'opera tramite la viabilità già esistente, si sviluppa attualmente su un'area di circa 4.450 m², di cui circa 3.535 m² in disponibilità alla ditta Rimondotto Giuseppe; di questi circa 2.935 m² saranno interessati dal progetto di coltivazione proposto. I volumi complessivi di progetto ammonteranno a circa 22.570 m³; nel dettaglio, lo scavo proposto comporterà l'estrazione di una volumetria di materiale lapideo in posto pari a circa 20.530 m³ e la rimozione di sfridi di cava attualmente presenti in sito pari a circa 2.040 m³.

Relativamente alla gestione degli sfridi di cava attualmente presenti in sito che si prevede di rimuovere e degli sfridi di cava che saranno prodotti nel corso delle operazioni di coltivazione, si precisa che gli stessi saranno stoccati sempre in aree interne all'unità estrattiva in oggetto, per cui non è previsto né il trasporto di tali materiali in siti esterni né tantomeno la realizzazione di nuove strutture di deposito;

- in data 30 maggio 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio dell'ufficio provinciale Cave - Settore Gestione del Territorio e Trasporti, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 30 maggio 2017, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 21.03.2017 con prot. n. 22808 da parte del Sig.Giuseppe RIMONDOTTO, in qualità di titolare della omonima ditta, con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via San Maurizio n. 21/c, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, ha evidenziato che l'intervento proposto, considerate le ridotte dimensioni dell'intervento e la conformità del progetto con il vigente P.R.G.C., che individua l'area interessata come "IE1 – aree per insediamenti estrattivi e coltivazione di cave", non determinerà significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già connotati dalla pregressa attività estrattiva, tali da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione e che eventuali criticità possano essere risolte nell'ambito delle successive procedure autorizzative.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguamento – come di seguito indicato- degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle successive autorizzazioni:

- a) deve essere fornito uno studio geologico tecnico per la caratterizzazione strutturale dell'ammasso roccioso finalizzato a valutare la qualità del materiale estratto ed a supportare l'ipotesi formulata circa la resa della coltivazione mineraria (90% materiale utile, 10% sfrido), con riferimento alle destinazioni previste per i diversi materiali prodotti.
- b) Nel piano di gestione dei rifiuti da estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008 devono essere definite in dettaglio le modalità operative previste nelle diverse fasi di gestione (movimentazione, stoccaggi temporanei, deposito definitivo) all'interno della stessa area interessata dall'intervento estrattivo, degli sfridi derivanti dalla coltivazione del giacimento.
- c) La progettazione definitiva dell'intervento deve contenere approfondimenti riguardanti le verifiche di stabilità, sia dei fronti in roccia (esistenti e in progetto) che in detrito, nonché le modalità di gestione della cava finalizzate ad evitare franamenti di materiale a valle del piazzale, come avvenuto in passato nell'adiacente coltivazione.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale